



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Pignoramento: conto corrente e libretto di deposito cointestato

Autore: Consulenze | 06/07/2019



***Mi sono ritrovata con un pignoramento sul conto corrente postale (unica intestataria) e sul libretto postale nominativo (cointestato con mio marito) della stessa somma. Su detto conto corrente vi è oltre all'accredito della pensione d'invalidità un movimento, mentre sul libretto vi è solo l'accredito della pensione di mio marito. Possono bloccare la pensione di mio marito?***

Una ordinanza del Tribunale di Sulmona del 20 marzo 2013 ha chiarito la questione

relativa al **pignoramento** di un **libretto** di deposito cointestato eseguito per **debiti** di uno solo dei cointestatari (se non si va errando è proprio il caso considerato dal quesito della lettrice dal momento che pare di comprendere che il debito che è all'origine del pignoramento è solo suo e non anche un debito di suo marito).

Occorre premettere che questa ordinanza (richiamando anche sentenze di Cassazione come la n. 3.518 del 1985) ha precisato, in linea generale, che:

- il creditore di uno solo dei due **cointestatari** di un libretto cointestato può pignorare solamente la metà delle somme presenti sul libretto (somme che, fino a prova contraria,

sono considerate di proprietà di tutte e due i cointestatari in misura uguale);

- dopo che sono state versate su un conto o su un libretto, tutte le somme (anche le pensioni, quindi) si confondono con il patrimonio giacente in essi e questo vuol dire che perdono la loro natura particolare di pensione o di stipendio e perciò non sono più applicabili ad esse i limiti di pignoramento previsti in materia di pensioni o di stipendio;

- alle somme depositate su di un libretto di deposito è applicabile la normativa sulla comunione ordinaria (articoli 1100 e successivi del Codice civile) per cui ogni contitolare mantiene la proprietà esclusiva sulla parte che è idealmente di sua spettanza.

Detto questo, occorre però aggiungere che se si riesce a dimostrare che le somme giacenti sul libretto sono somme tutte quante di proprietà esclusiva di uno solo dei cointestatari, del marito della lettrice per intendere (in quanto sono tutti ratei della sua pensione), esse non possono essere pignorate se il debito per cui è stato eseguito il pignoramento è un debito esclusivamente della lettrice dal quale suo marito è del tutto estraneo.

Per evitare il pignoramento (cioè il blocco delle somme) la prova che le somme giacenti sul libretto sono tutte quante e solo di proprietà del marito della lettrice, deve essere fornita in udienza al giudice dell'esecuzione, cioè al giudice incaricato della procedura esecutiva che è stata avviata dal creditore con il pignoramento.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Angelo Forte***